



CITTA' DI LEGNAGO

UFFICIO: UFFICIO ASSISTENTI SOCIALI

N.90 del 1° SETTORE "AD INTERIM" del 05/02/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: INTEGRAZIONE RETTA DI ACCOGLIENZA PERSONA IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIALE PRESSO COOPERATIVA SOCIALE ANDERLINI SRL DI CEREA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 1° SEMESTRE 2025. CIG B57E272F90

Vista la proposta del Responsabile dell'istruttoria, Sara Valentini, che attesta il regolare svolgimento della stessa e dichiara, ai sensi dell'art. 6-bis della legge 241/90 s.m.i., dell'art. 6 del D.Lgs. 62/2013, del vigente Codice di Comportamento comunale e dell'implementazione del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza del Comune di Legnago, che non sussiste in capo al sottoscritto alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale e di natura non patrimoniale, con riguardo al presente provvedimento

IL DIRIGENTE DEL 1° SETTORE

Richiamati l'art. 6 comma 4 e l'art. 22 e s.m.i. della Legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) che stabilisce che - per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero presso strutture residenziali - il comune nel quale essi hanno avuto la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi dell'eventuale integrazione economica;

Richiamato altresì il Capo VIII - artt. 21-22 del Regolamento Comunale di accesso alle prestazioni sociali agevolate e dell'indicatore della situazione economica equivalente, approvato con D.C.C. n. 76 del 30.11.2004, dal quale si evince che l'integrazione della retta ha luogo solo nel caso in cui il cittadino e i parenti obbligati a prestare gli alimenti, ai sensi dell'art. 433 del codice civile, non siano in grado di pagare interamente la retta per la permanenza nella struttura ospitante;

Preso atto che in data 31/12/2024 l'Assistente Sociale, referente per il caso, ha comunicato la necessità di prorogare l'inserimento presso la Cooperativa Sociale Anderlini di Cerea di eprsona in stato di disagio sociale anche per il primo semestre 2025;

Considerato che la retta giornaliera applicata dalla struttura è pari ad Euro 49,00 lordi al giorno;

Preso atto che l'amministratore di sostegno ha concordato con la struttura il versamento diretto della pensione di invalidità e dell'indennità di accompagnamento per un importo mensile di Euro 1.205,23 di cui la struttura di accoglienza darà rendicontazione mensile all'atto della fatturazione;

Ritenuto, pertanto, di dover impegnare la presumibile spesa per integrazione retta fino al 30.06.2025 pari ad Euro 1.637,62;

Richiamata la Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" L.328/2000 art. 6 comma 4 e art. 22 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di G.C. n. 198 del 27.12.2024 ad oggetto: "Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2025 - 2026 - 2027";

Visto l'art. 34 e 39 del Regolamento di Contabilità, relativo all'assunzione degli impegni di spesa ed alla successiva liquidazione degli stessi;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, che attribuisce ai dirigenti l'adozione di atti e provvedimenti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, ivi compresa la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, con autonomi poteri di spesa;

Visto l'art. 68 dello Statuto comunale, che disciplina i compiti dei dirigenti ed in particolare l'adozione di provvedimenti denominati "determinazioni";

In ottemperanza a quanto previsto al punto 6 comma 3 del Codice di comportamento del Comune di Legnago e l'implementazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019 - 2021, si dichiara l'insussistenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis di Legge n. 241 del 7 agosto 1990, come introdotto dalla Legge n. 190 del 6 novembre 2012, relativamente al Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e al Responsabile del provvedimento rispetto alla scelta effettuata;

DETERMINA

1. di autorizzare l'assunzione di impegno di spesa per la proroga dell'inserimento in struttura dell'utente di cui in premessa presso un alloggio della Cooperativa Sociale Anderlini di Cerea fino al 30.06.2025;
2. di imputare la spesa presunta per l'integrazione della retta **primo semestre 2025** pari ad € 1.637,62 al capitolo 1710.16 "Rette ricovero in strutture protette" dell'Esercizio Finanziario 2025-2027, annualità 2025, quale importo per integrazione retta di accoglienza di persona disagiata presso istituto assistenziale come previsto dalla L. 328/2000;
3. di dare atto che l'amministratore di sostegno provvederà a versare mensilmente direttamente alla struttura di accoglienza la pensione in godimento all'assistito pari ad Euro 1.205,23 e che la struttura ne darà rendicontazione nelle fatture emesse mensilmente;

4. di dare atto altresì che, conseguentemente, farà carico al bilancio dell'Ente soltanto l'importo residuale delle rette non coperto dalla pensione di cui è titolare la persona assistita;
5. di dare atto che si provvederà a liquidare mensilmente l'importo per le ospitalità in questione, dietro presentazione di regolari fatture;
6. di trasmettere copia della presente determinazione all'Ufficio Segreteria, ai fini della pubblicazione all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi;
7. di inserire la presente determinazione, integrata con gli estremi di pubblicazione all'albo pretorio, nella raccolta delle determinazioni;
8. di dichiarare ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/90 s.m.i., dell'art. 6 D.Lgs 62/2013, del vigente Codice di Comportamento comunale e l'implementazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Comune di Legnago vigenti, che non sussiste in capo al sottoscritto alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale e di natura non patrimoniale, con riguardo al presente procedimento.

IL DIRIGENTE DEL 1° SETTORE "AD INTERIM"
Dott.Ssa Milena Mirandola
F.to digitalmente

